



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio dei Comuni della**  
**ex Provincia di Ragusa**  
**Settore III Finanze**



**Allegato "C"**

**NOTA INTEGRATIVA ALLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE**  
**FINANZIARIO 2023-2025**  
(art. 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011)

**Indice:**

- a) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali/soccombenza e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- c) Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- d) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;
- f) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del Comune;
- i) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale;
- j) Modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, comma 6, DM 2 aprile 2015).
- k) Elenco delle variazioni intervenute
- l) Riaccertamento ordinario e costituzione e/o variazione Fondo Pluriennale Vincolato
- m) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

**A) Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli accantonamenti per le spese potenziali/soccombenze e al fondo crediti di dubbia esigibilità, con illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo**

Secondo il principio di competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito. Le previsioni di entrata e di uscita fanno pertanto riferimento alle somme per le quali si prevede l'esigibilità negli esercizi di riferimento del bilancio. Il principio contabile 4/2 allegato al DLgs. N° 118/2011, per ogni tipologia di entrata e di uscita, prevede regole diverse per individuare l'esigibilità, cioè per individuare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione giuridica.

Gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatoria, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione. Hanno natura autorizzatoria anche gli stanziamenti di entrata riguardanti le accensione di prestiti. Per effetto della natura autorizzatoria attribuita alle previsioni di tutti gli esercizi considerati nel bilancio:

- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti, imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, riguardanti contratti o convenzioni pluriennali o necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, nel rispetto di quanto previsto nei documenti di programmazione e fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;
- possono essere assunte obbligazioni concernenti spese di investimento imputabili anche agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo, a condizione di aver predisposto la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento dal momento in cui sorge l'obbligazione, anche se la forma di copertura è stata già indicata nell'elenco annuale del piano delle opere pubbliche. La copertura finanziaria delle spese di investimento è costituita da risorse accertate esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra pubblica amministrazione, dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
- in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. In particolare, le variazioni riguardanti gli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato devono essere effettuate anche con riferimento agli stanziamenti relativi agli esercizi successivi al fine di garantire sempre l'equivalenza tra l'importo complessivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e la somma delle due voci riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritte in entrata per ciascun esercizio considerato nel bilancio. Il fondo pluriennale vincolato di entrata del primo esercizio che corrisponde all'importo definitivo

del fondo pluriennale vincolato di spesa risultante dal consuntivo (o dal preconsuntivo nelle more del consuntivo).

#### **A. 1 - Il Bilancio del Comune di Scicli per il triennio 2023 - 2025**

Ai fini della elaborazione delle previsioni di bilancio si è tenuto conto degli oneri consolidati e obbligatori di questo Ente, nonché dei limiti di finanza pubblica imposti dal legislatore su specifiche tipologie di spesa.

Nell'Allegato "C1" viene rappresentata in sintesi la situazione del bilancio di previsione 2023/2025 secondo una classificazione per titoli dell'entrata e dell'uscita con verifica degli equilibri di bilancio.

Per ciascuna unità di voto, costituita dalla tipologia di entrata e dal programma di spesa, il bilancio di previsione indica:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello del triennio cui il bilancio si riferisce;
- b) l'importo definitivo delle previsioni di competenza e di cassa dell'anno precedente il triennio cui si riferisce il bilancio, risultanti alla data di elaborazione del bilancio di previsione;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui autorizza l'impegno in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio del triennio, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Ciascun programma di spesa, distintamente per i titoli in cui è articolato, indica:

- a) la quota dello stanziamento che corrisponde ad impegni assunti negli esercizi precedenti alla data di elaborazione del bilancio (la voce "di cui già impegnato");
- b) la quota di stanziamento relativa al fondo pluriennale vincolato, che corrisponde alla somma delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi o delle spese che sono già state impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio e dal fondo pluriennale vincolato iscritto tra le entrate.

#### **A.2 - Il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione finanziario**

L'applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria potenziata impone la registrazione delle operazioni al momento in cui sorge la relativa obbligazione giuridica, con imputazione nelle annualità in cui questa diviene esigibile.

Secondo i nuovi principi, sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per cui non è certa la riscossione integrale, quali, per esempio, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.. Anche i crediti di dubbia e difficile esazione devono essere accertati integralmente nell'esercizio, previo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, le cui economie confluiscono a fine anno nel risultato di amministrazione, quale componente accantonata. Il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità svolge dunque la funzione di evidenziare un accantonamento prudenziale in un fondo rischi, al fine di mitigare eventuali effetti negativi derivanti dalla mancata riscossione di entrate accertate. In contabilità finanziaria, l'accantonamento è contabilizzato alla voce Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente (piano finanziario U 1.10.01.03.000) ed alla voce Fondo crediti di dubbia e difficile esazione in c/capitale (piano finanziario U 2.05.03.00.000).

La previsione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità è effettuata con riguardo ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, alla loro natura e all'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi precedenti. L'accantonamento al fondo non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L'accantonamento al fondo può avvenire in maniera graduale.

Con il comma 509 dell'art. 1 L. 190/14 è stato integrato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato al DLgs 118/11. E' stato stabilito che con riferimento agli enti locali, nel 2015 e' stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e' pari almeno al 70 per cento, nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Il paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" è stato modificato dall'art. 1, comma 882 della legge n. 205/2017, prevedendo che per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità e' pari almeno al 75 per cento nel 2018, all'85 per cento nel 2019, al 95 per cento nel 2020 ed al 100 per cento dal 2021.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, è finalizzato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed al rispetto dei principi di sana gestione finanziaria. Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le rate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa. Non sono oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riscosse per conto di altro soggetto; in questo caso, il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

L'ente può stabilire di non effettuare l'accantonamento al fondo in riferimento ad alcune specifiche tipologie di entrata. In tal caso, occorre darne esplicita illustrazione e motivazione nella Nota integrativa al bilancio di previsione.

I calcoli sono stati effettuati applicando, al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo della media semplice.

La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi.

Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.

Per ciascuna formula, per gli "esercizi armonizzati" (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 nella fattispecie), è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X$$

Accertamenti esercizio X

L'Ente, nel calcolo del FCDE da iscrivere nel Bilancio di previsione 2023-2025 ha applicato la facoltà di cui all'art. 107-bis del D.L. 18/2020 che così recita:

*"1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di*

riscozione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 ((e del 2021)).”

La Missione 20, programma 2 (fondo crediti di dubbia esigibilità) presenta i seguenti stanziamenti:

- euro 5.219.830,61 per il 2023;
- euro 4.767.618,44 per il 2024;
- euro 4.767.618,44 per il 2025.

### **A.3 - Il Fondo Rischi spese potenziali, copertura debiti del PRFP ed accantonamenti vari**

Il Bilancio di Previsione 2023/2025 accoglie, in parte corrente, lo stanziamento di euro 620.067,00 (€ 206.689,00 nel 2023, € 206.689,00 nel 2024 ed € 206.689,00 nel 2025) finalizzato alla copertura di eventuali soccombenze per contenziosi dell'Ente nel rispetto delle previsioni effettuate in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale.

Allo stesso modo, il Bilancio di Previsione 2023/2025 accoglie, in parte corrente, lo stanziamento di € 695.757,00 (€ 231.919,00 nel 2023, € 231.919,00 nel 2024 ed € 231.919,00 nel 2025) finalizzato alla copertura dei debiti fuori bilancio di parte corrente riconoscibili e censiti in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, nonché lo stanziamento di di € 1.198.306,00 (€ 550.000,00 nel 2023, € 267.703,00 nel 2024 ed € 380.603,00 nel 2025) finalizzato alla copertura delle passività potenziali censite in sede di approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il Bilancio di Previsione 2023/2025 stanZIA, altresì, in parte corrente:

- la somma di € 15.000,00 (€ 5.000,00 nel 2023, € 5.000,00 nel 2024 ed € 5.000,00 nel 2025) per “Fondo accantonamento Organismi Partecipati”;
- la somma di 9.240,00 (€ 2.860,00 nel 2023, € 3.190,00 nel 2024 ed € 3.190,00 nel 2025) per “Fondo indennità fine mandato Sindaco”.

C	Descrizione	2023	2024	2025
1	Oneri straordinari ( debiti fuori bilancio PRFP)	€ 231.919,00	€ 231.919,00	€ 231.919,00
2	Fondo rischi soccombenza	€ 206.689,00	€ 206.689,00	€ 206.689,00
3	Passività potenziali	€ 550.000,00	€ 267.703,00	€ 380.603,00
3	Fondo accantonamento organismi partecipati	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
4	Fondo indennità fine mandato Sindaco	€ 2.860,00	€ 3.190,00	€ 3.190,00

Si precisa che nel 2024 è prevista la chiusura del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale. L'Ente, comunque, a titolo cautelativo ha operato gli accantonamenti e gli stanziamenti sopra descritti e previsti nel predetto Piano anche per l'annualità 2025.

**B) Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021**

Di seguito si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 96 del 16/10/2023:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2022**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio	(+)			€ 7.353.246,81
RISCOSSIONI	(+)	€ 12.496.190,81	€ 22.366.384,50	€ 34.862.575,31
PAGAMENTI	(-)	€ 8.926.132,72	€ 21.853.135,78	€ 30.779.268,50
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 11.436.553,62
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			€ 11.436.553,62
RESIDUI ATTIVI	+	€ 61.747.630,95	€ 10.871.946,64	€ 72.619.577,59
		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	€ 6.067.537,94	€ 8.663.094,16	€ 14.730.632,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			€ 1.740.009,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			€ 2.499.687,19
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020(A)	=			€ 65.085.802,70

Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2022:		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo anticipazione liquidità al 31/12/2022		€ 15.187.595,24
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2022		€ 53.610.868,35
Fondo perdite OO.PP. Ex art. 1 c. 550 L. 147/2012		€ 280.000,00
Fondo rischi contenzioso		€ 3.369.376,29
Fondo rischi passività potenziali		€ 72.044,06
Fondo ripiano debiti PRFP al 31/12/2022		€ 100.000,00
Fondo indennità fine mandato		€ 3.400,00
Fondo garanzia debiti commerciali		€ 195.710,40
<b>B) Totale parte accantonata</b>		<b>€ 72.818.994,34</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		€ 970.387,44
Vincoli derivanti da trasferimenti		€ 2.378.484,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		€ 40.993,11
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		€ 0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>		<b>€ 3.389.864,55</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>		<b>€ 308.953,24</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-€ 11.432.009,43</b>

## Analisi della composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2022

Di seguito si analizzano le singole componenti del risultato di amministrazione al 31/12/2022:

### QUOTA ACCANTONATA

#### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

In occasione della redazione del rendiconto si è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si è provveduto:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate individuate "di dubbia esigibilità", l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata individuate "di dubbia esigibilità", la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'Ente, per la verifica di cui sopra, non si è avvalso della facoltà dell'utilizzo del metodo semplificato, previsto nell'allegato 4/2 al D Lgs 118/2011 (in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi), ed utilizzabile fino al 2018, in considerazione della situazione finanziaria complessiva dell'ente ed al fine di evitare il rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019.

Pertanto, il Fondo Crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione risulta il seguente:

**QUADRO 18 - COMPOSIZIONE ACCANTONAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI**

CODICE	VOCI	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2022 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
18320	TOTALE GENERALE						
18330	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE						
18340	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)						

## Fondo accantonamento anticipazione di liquidità (FAL) al 31/12/2022

Con deliberazione n° 33 del 17/12/2015 la Corte dei Conti, Sezione della Autonomie, ha portato a soluzione la vicenda della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n° 35/2013 con l'emanazione di un principio di diritto che di seguito si riporta: *"Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione va effettuata stanziando nel Titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio". "L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate ex novo ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa". "L'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'art. 2, comma 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125, non deve produrre effetti espansivi della capacità di spesa dell'ente".*

L'accantonamento per anticipazioni di liquidità al 31/12/2022 (FAL), costituito dalla parte residua delle anticipazioni di liquidità erogate, al netto dei pagamenti dovuti ed effettuati nell'annualità 2021, è pari rispettivamente:

- ad euro 11.371.344,55 per anticipazioni erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;
- ad euro 2.883.520,00 per anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 243 quinquies Tuel;
- ad euro 932.730,69 per anticipazioni erogate ai sensi dell'art. 6 DL 78/2015;

per un importo complessivo di euro 16.187.595,24.

Si precisa che, a seguito di attenta disamina della sentenza 26/2016/EL delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti e della sentenza della Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 1/2017/PRSP, l'Ente, nella determinazione del risultato di amministrazione del **rendiconto 2018**, si è avvalso, in parte, della facoltà prevista dall'art. 2 comma 6 del DL 78/2015, convertito nella legge 125/2015, secondo il quale *"Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidati ed esigibili di cui all'art. 1 del decreto -legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione"*.

In sede di rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, in attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, l'Ente ha provveduto, ai sensi dell'art. 39-ter del Decreto Legge 30/12/2019, n. 162 (di seguito riportato), ad accantonare il fondo anticipazione di liquidità (FAL) nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019, per un importo di € 18.538.237,67.



Il peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, pari ad euro 11.645.934,94 (importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, pari ad € 12.426.122,85), era stato programmato mediante il ripiano annuale, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

Con Sentenza n. 80 del 29/04/2021 è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 39-ter del Decreto Legge 30/12/2019, n. 162 e con successiva legge n. 106 del 23/07/2021 di conversione del decreto sostegni bis (D.L. 25/05/2021 n.73) è stato previsto il ripiano del disavanzo da FAL registrato al 31/12/2019 in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni.

Pertanto l'Ente sta provvedendo al ripiano del maggiore disavanzo da FAL al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente nei termini sopra riportati.

### **Il ripiano del disavanzo di amministrazione 2022 nel bilancio di previsione 2023/2025**

La programmazione finanziario 2023/2025 si caratterizza, come la programmazione 2022/2024, per una forte discontinuità, rispetto a quella del triennio 2020/2022, riguardo al ritmo di recupero del disavanzo di amministrazione, per effetto della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2021 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 39-ter, commi 2 e 3, del D.L. 162/2019 convertito in Legge n. 8/2020.

Tale norma disciplinava la contabilizzazione del Fondo relativo alle anticipazioni di liquidità, acquisite dagli enti locali ex D.L. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, per la quota non ancora rimborsata al 31/12/2019.

La questione del trattamento del Fondo Anticipazioni di Liquidità (FAL) nel risultato di amministrazione nasce a partire dal 2015, quando, nell'operazione di riaccertamento straordinario preordinata al passaggio in contabilità armonizzata, gli impegni di spesa, già conservati nei rendiconti fino al 31/12/2014 a favore di Cassa depositi e prestiti a fronte del debito da restituzione delle anticipazioni erogate ai comuni fino al 31/12/2014, furono necessariamente cancellati: essi infatti non corrispondevano a debiti esigibili (scaduti) e furono fatti confluire in un apposito fondo (il FAL).

Nel 2015, il D.L. 78/2015, art. 2 comma 6, stabilì che il FAL fosse utilizzato ai fini dell'accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) nel risultato di amministrazione, ossia al fondo nel quale gli enti devono accantonare la quota di entrate che, in base all'andamento storico della riscossione, risultano non incassate nell'ambito di un normale ciclo annuale di riscossione.

Questa norma fu confermata dal legislatore con la norma interpretativa dettata dall'art. 1, comma 814, della Legge 205/2017.

Nel 2020, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 4/2020 pubblicata in G.U. il 29/1/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità sia dell'art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015, convertito in Legge 125/2015, sia dell'interpretazione autentica oggetto dell'art. 1, comma 814, della Legge 205/2017, in quanto in contrasto con gli artt. 81 (equilibrio di bilancio), 97 (equilibrio e sostenibilità del debito pubblico) e 119, sesto comma (divieto di indebitamento per gli enti territoriali, se non per finanziare gli investimenti), della Costituzione.

A seguito della sentenza 4, il legislatore è intervenuto introducendo con la Legge 8/2020, in sede di conversione del D.L. 162/2019, l'art. 39-ter che - al comma 1 - stabiliva che

“ Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019”.

Il successivo comma 2 prevedeva che

“ l'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio”.

Il comma 3 dell'art. 39-ter, inoltre, introduceva un sistema di utilizzo annuale del FAL, nei bilanci di previsione, uguale a quello in essere per le Regioni ai sensi dell'art. 1, comma 693 e seguenti, della Legge 208/2015, sistema tuttora vigente per tali enti; questo meccanismo prevedeva l'iscrizione, nell'entrata del bilancio, dell'intero FAL accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente e nella spesa, tra i fondi della missione 20, dello stesso importo al netto della quota da rimborsare nello stesso esercizio.

Nel bilancio di previsione 2020, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73/2020, il Comune di Scicli, applicando il trattamento contabile del FAL secondo la disciplina dell'art. 39-ter del D.L. 162/2019, aveva:

- programmato il recupero annuale del disavanzo da FAL, a decorrere dal 2020, per un importo annuo pari all'ammontare dell'anticipazione da rimborsare in ciascun esercizio contemplato dal bilancio di previsione, pari per il 2020 a € 635.577,13 per il 2020 (comma 2 dell'art. 39-ter),
- previsto l'utilizzo in entrata del risultato di amministrazione, per l'importo del FAL accantonato nel risultato di amministrazione al precedente 31/12, e l'iscrizione in spesa dello stesso FAL al netto del rimborso da effettuare in ciascun esercizio (comma 3 dell'art. 39-ter).

Come detto, l'art. 39-ter è stato dichiarato incostituzionale con la pronuncia n. 80/2021 pubblicata il 5/5/2021, per violazione degli artt. 81, 97, comma 1, e 119, comma 6, della Costituzione.

A fronte di questa nuova dichiarazione di incostituzionalità, si sono avuti due interventi del legislatore, il primo con decretazione d'urgenza con il decreto-legge 73 del 25 maggio 2021, art. 52 e il secondo, in sede parlamentare, nella conversione dello stesso decreto. L'art. 52 ha istituito, a sostegno degli equilibri di bilancio degli enti locali, un fondo dotato “di 500 milioni di euro per l'anno 2021, a favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità”.

Il secondo intervento normativo è stato introdotto con la legge di conversione del decreto 73/2021, che ha portato il fondo 2021 a 660 milioni di euro e ha stabilito un percorso di recupero decennale per il maggior disavanzo creatosi al 31/12/2019 per effetto della reiscrizione del FAL nel risultato di amministrazione. L'art. 52 disciplina anche, a partire dal rendiconto 2021 e dal bilancio 2022, la contabilizzazione del FAL, dando rilievo al principio che le rate di ammortamento dell'anticipazione di liquidità siano finanziate da entrate proprie del comune.

Per quanto sopra, la disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali è, pertanto, la seguente:

Art. 39-ter, decreto-legge 162/2019 conv. in legge 8/2020, comma 1:

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di

cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 52, decreto-legge 732/2021 conv. in legge 106/2021, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater:

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

1-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 2021, l'eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021 è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio 2020.

1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

1-quater. A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Per effetto di quanto descritto, il disavanzo da recuperare nelle annualità del bilancio previsionale 2022/2024 è costituito dalle seguenti quote:

- ✓ disavanzo da riaccertamento straordinario, con recupero trentennale;
- ✓ Maggior disavanzo al 31/12/2019 rispetto al 31/12/2018, derivante da riappostamento FAL, con recupero decennale (art. 52 D.L. 73/2021, convertito il legge 106/2021).

Il recupero di tale maggior disavanzo è stato assistito, per l'anno 2021, dal contributo stanziato dall'art. 52, comma 1, in complessivi 660 milioni di euro, a seguito della conversione del decreto-legge 73 di € 3.101.322,00 ( Decreto 10 agosto 2021).

In merito all'utilizzo di questo fondo il Decreto indicava agli enti di poter iscrivere nel bilancio di previsione il maggiore disavanzo, riferito all'esercizio in corso e ai due esercizi successivi considerati nel bilancio pluriennale, finanziandolo con il contributo dell'art. 52. E' stato possibile anticipare al 2021 le quote degli anni successivi, visto il comma 1-quater dell'art. 52 che prevede:

*"A seguito dell'utilizzo dell'intero importo del contributo di cui al comma 1, il maggiore ripiano del disavanzo da ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità applicato al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 rispetto a quanto previsto ai sensi del comma 1-bis può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"*.

Pertanto, nel bilancio 2021/2023, nell'annualità 2021 sono stati iscritti, in entrata, il contributo ex art. 52 per € 3.101.322,00 e, in spesa, nell'ambito del complessivo disavanzo da recuperare, la quota di € 3.101.322,00, a titolo di maggior disavanzo da reiscrizione FAL, pari alla sommatoria delle quote 2021, 2022 e parzialmente della quota 2023 del piano di recupero decennale 2021/2030. La residua quota da recuperare per l'esercizio 2023 è pari ad euro 435.841,72 e la relativa copertura viene programmata mediante entrate del relativo bilancio, a meno di erogazioni di ulteriori contributi per il ripiano del disavanzo.

Inoltre, sempre per l'anno 2021, il Comune di Scicli è risultato essere assegnatario di € 1.162.202,21 per effetto dell'art. 16 del DECRETO-LEGGE 21 Ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20/12/2021, n. 301), che così recita:

*((8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.*

*8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis:*

- a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;*
- b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;*
- c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;*
- d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il*

contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 e' riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, e' ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, nel bilancio 2021/2023, nell'annualità 2021, è stato iscritto, in entrata, il contributo ex art. 16 del DECRETO-LEGGE 21 Ottobre 2021, n. 146, per € 1.162.202,21 e, in spesa la quota di € 1.162.202,21, a titolo di recupero disavanzo.

Nell'annualità 2022, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 06/04/2022, ha approvato il riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e con piano di riequilibrio trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Cosfel.

Al Comune di Scicli sono state assegnati:

- € 755.289,36 per l'anno 2022 quale contributo di cui al fondo di 50 milioni di euro sopra descritto;
- € 911.117,33 per l'anno 2022 quale contributo di cui al fondo di 250 milioni di euro;
- € 546.670,40 per l'anno 2023 quale contributo di cui al fondo di 150 milioni di euro.

Pertanto, nel bilancio 2022/2024:

- nell'annualità 2022, è stato iscritto, in entrata, il contributo di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per € 1.666.406,69 e, in spesa la quota di € 1.666.406,69, a titolo di recupero disavanzo, pari alla sommatoria delle quote 2022 e parzialmente della quota 2023 del piano di recupero decennale 2021/2030;
- nell'annualità 2023 è stato iscritto, in entrata, il contributo di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per € 546.670,40 e, in spesa, la quota di € 546.670,40, cui è stata aggiunto l'importo di € 145.032,05 (il cui finanziamento è programmato mediante entrate del relativo bilancio), per un totale di € 691.702,45, a titolo di recupero disavanzo della residua quota per l'anno 2023;
- nell'annualità 2024 è stato previsto il recupero dell'intera quota di € 1.179.054,57 del del piano di recupero decennale 2021/2030, il cui finanziamento è programmato mediante entrate del relativo bilancio.

Nel bilancio 2023/2025:

- nell'annualità 2023 è stato iscritto, in entrata, il contributo di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per € 546.670,40 e, in spesa, la quota di € 1.179.054,57 a titolo di recupero disavanzo della quota per l'anno 2023;
- nell'annualità 2024 è stato previsto il recupero dell'intera quota di € 1.179.054,57 del del piano di recupero decennale 2021/2030, il cui finanziamento è programmato mediante entrate del relativo bilancio;
- nell'annualità 2025 è stato previsto il recupero dell'intera quota di € 1.179.054,57 del del piano di recupero decennale 2021/2030, il cui finanziamento è programmato mediante entrate del relativo bilancio.

Di seguito si riporta l'analisi del disavanzo negli anni dal 2018 al 2022 e dalla correlata programmazione delle relative modalità di recupero, sull'esercizio 2022 e successivi.

La tabella del 2018 è riportata per consentire un più immediato confronto con il disavanzo del 2019, attesa la rilevanza di tale valore per l'applicazione dell'art. 52 decreto-legge 73/2021.

#### Disavanzo al 31/12/2018

ANALISI DEL DISAVANZO	Composizione del disavanzo				
	Disavanzo dell'esercizio precedente (a)	Disavanzo dell'esercizio 2018 (b)	disavanzo ripianato nell'esercizio 2018 (c)=a-b	quota del disavanzo da ripianare nel 2018 (d)	ripianto non effettuato nell'esercizio (e)=d-c
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ -		€ -
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 8.516.390,35	€ 7.714.148,51	€ 802.241,84	€ 400.000,00	€ 402.241,84
Disavanzo tecnico al 31.12....			€ -		€ -
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL			€ -		€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ -		€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente			€ -		€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.516.390,35</b>	<b>€ 7.714.148,51</b>	<b>€ 802.241,84</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 402.241,84</b>

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO <sup>1</sup>			
		Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Disavanzo al 31.12.15				
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 7.714.148,51	€ 400.000,00	€ 400.000,00	###
Disavanzo tecnico al 31.12....				
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL <sup>8</sup>				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .....				
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente				
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.714.148,51</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 7.314.148,51</b>	<b>€ 400.000,00</b>

**Disavanzo al 31/12/2019**

ANALISI DEL DISAVANZO	Composizione del disavanzo				
	Disavanzo dell'esercizio precedente (a)	Disavanzo dell'esercizio 2019 (b)	disavanzo ripianato nell'esercizio 2019 (c)=a-b	quota del disavanzo da ripianare nel 2019 (d)	ripiamo non effettuato nell'esercizio (e)=d-c
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....			€ -		€ -
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 7.714.148,51	€ 6.933.960,60	€ 780.187,91	€ 400.000,00	-€ 380.187,91
Disavanzo ai sensi art.39-ter DL 162/2019 AL 31.12.2019		€ 12.426.122,85	-€ 12.426.122,85		€ 12.426.122,85
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL			€ -		€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....			€ -		€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente			€ -		€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.714.148,51</b>	<b>€ 19.360.083,45</b>	<b>-€ 11.645.934,94</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 12.045.934,94</b>

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO <sup>1</sup>	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 6.933.960,60	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 5.733.960,60
Disavanzo ai sensi art.39-ter DL162/2019 AL31.12.2019	€ 12.426.122,85	€ 635.577,13	€ 643.603,17	€ 651.819,38	€ 10.495.123,17
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL <sup>8</sup>					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio .....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.360.083,45</b>	<b>€ 1.035.577,13</b>	<b>€ 1.043.603,17</b>	<b>€ 1.051.819,38</b>	<b>€ 16.229.083,77</b>

### Disavanzo al 31/12/2020

ANALISI DEL DISAVANZO	Disavanzo dell'esercizio precedente (a)	Disavanzo dell'esercizio 2020 (b)	disavanzo ripianato nell'esercizio 2020 (c)=a-b	quota del disavanzo da ripianare nel 2020 (d)	ripiamo non effettuato nell'esercizio d-c (e)=
Disavanzo al 31.12.15 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....			€ -		€ -
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 6.933.960,60	€ 6.490.074,05	€ 443.886,55	€ 400.000,00	€ 43.886,55
Disavanzo ai sensi art 39 ter DL162/2019 AL31/12/2020	€ 12.426.122,85	€ 11.790.545,72	€ 635.577,13	€ 635.577,13	€ -
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL			€ -		€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....			€ -		€ -
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente			€ -		€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.360.083,45</b>	<b>€ 18.280.619,77</b>	<b>€ 1.079.463,68</b>	<b>€ 1.035.577,13</b>	<b>€ 43.886,55</b>



MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO <sup>1</sup>	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.15					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 6.490.074,05	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 5.290.074,05
Disavanzo ai sensi art 39 ter DL162/2019 AL31/12/2020	€ 11.790.545,72	€ 1.179.054,57	€ 1.179.054,57	€ 1.179.054,57	€ 8.253.382,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL <sup>8</sup>					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.280.619,77</b>	<b>€ 1.579.054,57</b>	<b>€ 1.579.054,57</b>	<b>€ 1.579.054,57</b>	<b>€ 13.543.456,05</b>

### Disavanzo al 31/12/2021

ANALISI DEL DISAVANZO AL 31.12.2021	Disavanzo dell'esercizio precedente (a)	Disavanzo dell'esercizio 2021 (b)	disavanzo ripianato nell'esercizio 2021 (c)=a-b	quota del disavanzo da ripianare nel 2021 (d)	ripiamo non effettuato nell'esercizio d-c	(e)=
Disavanzo al 31.12.14 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ -		€ -	-
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 6.490.074,05	€ 6.045.803,26	€ 444.270,79	€ 400.000,00	€ 44.270,79	-
Disavanzo tecnico al 31.12....			€ -		€ -	-
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DI 35/2013	€ 11.790.545,72	€ 7.527.021,51	€ 4.263.524,21	€ 4.263.524,21	€ -	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ -		€ -	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....			€ -		€ -	-
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021			€ -		€ -	-
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.280.619,77</b>	<b>€ 13.572.824,77</b>	<b>€ 4.707.795,00</b>	<b>€ 4.663.524,21</b>	<b>€ 44.270,79</b>	

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO <sup>1</sup>	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		esercizio 2022	esercizio 2023	esercizio 2024	esercizi successivi
Disavanzo al 31.12.14 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 6.045.803,26	€ 400.000,00	###	€ 400.000,00	€ 4.845.803,26
Disavanzo tecnico al 31.12....					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DI 35/2013	€ 7.527.021,51	€ 1.179.054,57	###	€ 1.179.054,57	€ 3.989.857,80
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2021					
<b>TOTALE</b>	<b>€ 13.572.824,77</b>	<b>€ 1.579.054,57</b>	<b>€ 11.993.770,20</b>	<b>€ 1.579.054,57</b>	<b>€ 10.414.715,63</b>

## Composizione del disavanzo 2022

VERIFICA RIPIANO DELLE COMPONENTI DEL DISAVANZO AL 31/12/2022	Esercizio di riferimento	Numero rata	Importo rata	ANALISI DEL DISAVANZO				
				DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE NEGLI ESERCIZI (a)	DISAVANZO 2022 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NELL'ESERCIZIO 2022 (c) = (a) - (b)	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E ISCRITTO IN SPESA NELL'ESERCIZIO 2022 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO (e) = (d) - (c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	2015	30	397.066,57	6.045.803,26	5.571.394,61	474.408,65	400.000,00	0,00
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 73/2021	2019	10	1.179.054,57	7.527.021,51	5.860.614,82	1.666.406,69	1.666.406,69	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo del FCDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-bis, comma 6, del D.L. 135/2018				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>				<b>13.572.824,77</b>	<b>11.432.009,43</b>	<b>2.140.815,34</b>	<b>2.066.406,69</b>	<b>0,00</b>

### Modalità di copertura del disavanzo

MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO				
	COMPOSIZIONE DISAVANZO 2022 (a)	Esercizio 2023 (b)	Esercizio 2024 (c)	Esercizio 2025 (d)	Esercizi successivi (e)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	5.571.394,61	400.000,00	400.000,00	400.000,00	4.371.394,61
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 73/2021	5.860.614,82	1.179.054,57	1.179.054,57	1.179.054,57	2.323.451,11
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-bis, comma 6, del d.l. n. 135/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo ex comma 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>11.432.009,43</b>	<b>1.579.054,57</b>	<b>1.579.054,57</b>	<b>1.579.054,57</b>	<b>6.994.845,72</b>

## Accantonamenti a Fondo

L'Ente ha determinato, nel rendiconto 2022, in euro 3.369.376,29 l'accantonamento per fondo rischi contenzioso per soccombenze legali al 31/12/2022.

Sono stati altresì operati i seguenti accantonamenti:

- euro 72.044,06 per Fondo rischi passività;
- euro 100.000,00 per ripiano debiti fuori bilancio Piano Riequilibrio Finanziario Pluriennale;
- euro 3.400,00 per indennità fine mandato Sindaco.

L'Ente ha inoltre previsto euro 280.000,00 per accantonamento perdite partecipate.

## QUOTA VINCOLATA

### Vincoli derivanti da legge e dai principi contabili

Nel risultato di amministrazione, su dati di pre-consuntivo, è stata accantonata la complessiva somma di euro 970.387,44 così come di seguito dettagliata:

Vincoli derivante da leggi o principi contabili		
Estinzione anticipata del debito dell'Ente (dall'art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013)		€ 1.186,00
Emergenza Covid-19 - Realizzazione Impianto Multimediale Aula Consiliare - Determina a Contrarre	1159/2021	€ 39.998,92
Emergenza Coronavirus Covid 19 Fornitura mascherine FFP2 per i dipendenti comunali	1171/2021	€ 14.500,00
Emergenza Coronavirus Covid 19 Servizio di sanificazione ed igienizzazione di tutti gli automezzi co	1172/2021	€ 5.000,00
Covid 19 -Intervento (riordinamento, digitalizzazione, interventi conservativi) sui beni	1175/2021	€ 40.000,00
Imposta di soggiorno 2022		€ 101.244,50
Imposta di soggiorno 2021		€ 76.317,03
Acquedotto 2020		€ 218.511,13
Imposta di soggiorno 2020		€ 157.393,85
Imposta di soggiorno 2019		€ 21.785,47
Imposta di soggiorno 2018		€ 86.984,70
Procedura neg per lavori di manutenzione strade FIN. DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	908/2019	€ 1.417,02
Acquedotto 2019		€ 0,00
	747/2014	€ 71.878,86
messa in sicurezza post mortem	1049/2012	€ 2.753,42
Progettaz.definit.ed esec.messa in sicurezza e riprist.ambientale per chiusura ex discarica S.Biagio	878/2018	€ 46.615,01
Progettaz.definit.ed esec.messa in sicurezza e riprist.ambientale per chiusura ex discarica S.Biagio	878/2018	€ 12.881,84
	1290/2015	€ 2.000,00
Interventi di manutenzione, acquisto mezzi e attrezzature per le spiagge	1355/2015	€ 17.119,69
INTERVENTI PER MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEI SITI CULTURALI. DETERMINA A CONTRARRE	785/2016	€ 50.000,00
Compartecipazione per acquisto ambulanza	1248/2015	€ 2.800,00
<b>totale</b>		<b>€ 970.387,44</b>

## Vincoli derivanti da trasferimenti

La quota vincolata derivante da trasferimenti è così composta:

<b>da trasferimenti</b>		
mercato spinello	1392/2004	€ 159.519,57
zona artigianale	1669/2011	€ 52.600,98
Contributi regioni province auto	1247/2015	€ 27.156,53
Tutela fascia costiera-Irminio	1037/2009	€ 1.148.880,37
Programma interventi urgenti rid.rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C.da Arizza	1660/2009	€ 105.000,00
Programma interventi urgenti rid.rischio idrogeologico - Ricostruzione spiaggia C.da Arizza -	1660/2009	€ 5.799,15
Progetto esecutivo di riqualificazione e completamento zona artigianale C.da Zagarone DDG 2350/10	1669/2011	€ 5.373,96
Avanzo da RISTORI SPECIFICI DI SPESA (Fondo per la sanificazione)		€ 1.890,00
PNRR -Asilo nido via Curtatone		€ 107.985,65
PNRR – Asilo Cozzo Chiesa		€ 38.996,10
Anno 2020 - Fondo prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale - articolo 115, comma 2, D.L. n. 18/2020		€ 690,00
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (articolo 19-decies, comma 1, D.L. n. 137/2020)	1277/2020	€ 242.825,41
Anno 2020 - Solidarietà alimentare (OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020)	142/2020	€ 9.833,11
Anno 2021 - Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sos	920/2021	€ 313.602,19
Anno 2021 - Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività -	1219/2021	€ 158.263,98
Anno 2022 - Centri estivi,		€ 67,00
<b>totale</b>		<b>€ 2.378.484,00</b>

## Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

La quota vincolata derivante da contrazione di mutui è così composta:

<b>dalla contrazione di mutui</b>		
credito sportivo		€ 21.000,00
impianto sportivo via Tolstoj	1644/2009	€ 18.203,22
Progetto definitivo lavori dei servizi igienici e pavimentazione del Geodetico	712/2009	€ 1.789,89
<b>totale</b>		<b>€ 40.993,11</b>

## QUOTA DESTINATA

La quota destinata ad investimenti, sempre su dati di pre-consuntivo, risulta pari ad euro 308.953,24.

<b>C) Elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere del risultato di amministrazione.</b>
--

Nel bilancio 2023/2025 si è previsto l'utilizzo delle seguenti quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31/12/2022, così come accertato ed approvato con delibera del Consiglio Comunale C.C. n. 96 del 16/10/2023:

	Vincolata		Accantonata
	Da leggi o principi contabili	Da trasferimenti	Fondo passività PRFP
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Spese correnti
Fondo soccombenze procedimenti legali (Contenzioso)			€ 917.240,76
Passività potenziali			€ 70.000,00
Ripiano debiti fuori bilancio PRFP (espropri)			€ 50.000,00
PNRR (ANITCIPO SU FIANZIAMENTI ASILI NIDO)		€ 146.981,75	
	€ 0,00	€ 146.981,75	€ 1.037.240,76
		€ 1.184.222,51	

	€ 990.142,14
Applicazione avanzo (art. 1, c. 898 L.145/2018)	€ 1.184.222,51
<b>TOTALE</b>	

Ai sensi del comma 1-ter, dell'art. 52, decreto-legge 732/2021 conv. in legge 106/202, che così recita:

*1-ter. A decorrere dall'esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.*

è stata iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2023, come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», la quota del risultato di amministrazione al 31/12/2022, liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità, per un importo di € 990.142,14, pari alla quota rimborsata dall'Ente nell'annualità 2022, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità inerenti l'annualità 2023 è assicurata dal gettito IMU.

**D) Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Relativamente agli interventi programmati per spese di investimento si fa presente che è previsto il ricorso al debito, secondo il seguente cronoprogramma:

- euro 200.000,00 annualità 2023 per adeguamento impiantistico, tramite interventi di manutenzione straordinaria nelle sedi comunali;
- euro 200.000,00 annualità 2024 per completamento e riqualificazione Zona Artigianale c/da Zagarone, Centro servizi, area esterna ed impianti;
- euro 1.400.000,00 annualità 2024 per la bonifica, ripristino ambientale e completamento messa in sicurezza della discarica ambientale di c/da San Biagio;

mentre per gli interventi finanziati con le risorse disponibili si rinvia al Piano Triennale delle OO.PP. 2023-2025.

**E) Cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi**

I crono programmi degli investimenti previsti finanziati con alienazioni patrimoniali e contributi da privati e da amministrazioni pubbliche saranno definiti, insieme ai relativi FPV, dopo avere acquisito le relative entrate.

**F) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

Non risultano fattispecie riconducibile alla situazione rappresentata.

**G) Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

Il Comune di Scicli non ha fatto ricorso a strumenti derivati.

**H) Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, i cui bilanci consuntivi sono consultabili sul sito internet del comune**

I bilanci ed i rendiconti degli Organismi partecipati messi a disposizione dell'Ente sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente sottosezione Enti controllati/società partecipate;

## I) Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa percentuale

Si precisa che:

- la ricognizione delle partecipazioni possedute è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2017, in occasione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/08/2017, n. 100;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 14/05/2019 è stata approvata la Revisione periodica ex art. 20 del TUSP(D.Lgs. n. 175/2016) – Piano ordinario di razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche detenute dall'Ente al 31/12/2017.
- con delibera n. 14 del 20/02/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 al 31/12/2018 e relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2017;
- con delibera n. 72 del 31/12/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 al 31/12/2019 e relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2018;
- con delibera n. 64 del 29/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 al 31/12/2020 e relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2019,;
- con Delibera di C.C. n. 62 del 29/12/2022 è stata approvata la "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, al 31/12/2021 e relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione delle società partecipate al 31/12/2020.", le cui risultanze sono le seguenti:

### 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house		Holding pura	Modalità di revisione
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Dir_1	01221700881	ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in liquidazione	2008	7,90	Gestione unitaria e integrata dei rifiuti di propria competenza (in liquidazione)	NO	NO	NO	NO	mantenimento
Dir_2	01544690884	SRR ATO 7 Ragusa Società Consortile per Azioni	2013	8,24	Esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti	NO	NO	NO	NO	mantenimento
Dir_3	01746340890	Distretto Turistico SUD EST Società Consortile a responsabilità limitata	2012	3,00	attività di programmazione sviluppo del turismo	NO	NO	NO	NO	mantenimento
Dir_4	01158290880	Società di Sviluppo Ibleo - SOSVI s.r.l.	2001	3,64	realizzazione progetti di incentivazione dello sviluppo economico della prov. di Ragusa	NO	NO	NO	NO	da dismettere
Dir_5	01627930884	Gruppo Azione Locale Terra Barocca	2016	6,67	attività di programmazione sviluppo rurale	NO	NO	NO	NO	mantenimento
Dir_6	01178980882	Patto Territoriale Terre della Contea soc. consortile s.r.l.	2001	13,09		NO	NO	NO	NO	da dismettere

Con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16/05/2022 l'Ente ha aderito alla "Iblea Acque Società per azioni in house providing ATO IDRICO N. 4 – COMUNI DELLE PROVINCIA RAGUSA", con quota di partecipazione pari all'8,51%.

Con Delibera di C.C. N. 81 del 14-09-2023 l'Ente ha approvato la costituzione del gruppo di azione locale della pesca (G.A.L. Pesca) del Sud Est Sicilia.

**j) Modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, comma 6, DM 2 aprile 2015)**

Con delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.23 del 30/12/2015, per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015 è stato disposto il ripiano in 30 esercizi a quote annuali costanti di euro 397.066,57.

Nel bilancio 2023/2025 è stato prevista la copertura del disavanzo nel seguente modo:

Distinzione disavanzo		2023	2024	2025
		Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie	Non ricorre la fattispecie
1	Disavanzo gestione ordinaria			
2	Disavanzo da riaccertamento straordinario	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
3	Maggior disavanzo al 31/12/2019 rispetto al 31/12/2018, derivante da riappostamento FAL, con recupero decennale (art. 52 D.L. 73/2021, convertito il 3 legge 106/2021)	€ 1.179.054,57	€ 1.179.054,57	€ 1.179.054,57

Pertanto, le risorse individuate nel triennio per la copertura delle quote di disavanzo decennale ex art. 52 D.L. 73/2021, sono:

- per € 546.670,40 il fondo di cui all'articolo 1, comma 565 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per l'anno 2023;
- per € 632.384,17 per l'anno 2023 ed € 1.179.054,57 per l'anno 2024 e per l'anno 2025 mediante entrate del relativo bilancio.

**k) Elenco delle variazioni intervenute**

Di seguito si fornisce, alla data della presente, l'elenco delle variazioni effettuate:

Provvedimento	Tipologia	Valore
D.G.M. n. 08 del 30/01/2023	Aart. 175, comma 5-bis, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000	€ 146.981,75
D.G.M. n. 12 del 08/02/2023 Ratifica D.C.C. n. 29 del 31/03/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 59.966,00



D.G.M. n. 11 del 08/02/2023 Ratifica D.C.C. n. 28 del 31/03/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 14.000,00
D.G.M. n. 26 del 28/02/2023 Ratifica D.C.C. n. 31 del 31/03/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000	€ 45.168,56
D.G.M. n. 27 del 28/02/2023 Ratifica D.C.C. n. 30 del 31/03/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 30.515,00
D.G.M. n. 33 del 03/03/2023 Ratifica D.C.C. n. 32 del 31/03/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 101.504,00
D.G.M. n. 42 del 15/03/2023 Ratifica D.C.C. n. 33 del 31/03/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 19.380,00
D.D. RG. 342 DEL 21/03/2023	Var ex art. 175, c. 5-quater del Tuel	€ 200.000,00
D.G.M. n. 51 del 27/03/2023 Ratifica D.C.C. n. 51 del 24/05/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 241.530,00
D.G.M. n. 63 del 04/04/2023	art. 176 e articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000	€ 6.091,58
D.G.M. n. 70 del 18/04/2023	art. 176 e articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000	€ 11.526,49
D.S. n. 05 del 19/04/2023	Prelievo fondo soccombenze	€ 8.162,64
D.S. n. 06 del 19/04/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 1.500,00
D.D. RG. 526 del 26/04/2023	Var ex art. 175, c. 5-quater del Tuel	€ 9.999,00
D.S. n. 08 del 19/05/2023	Prelievo fondo soccombenze	€ 2.000,00
D.G.M. n. 112 del 06/06/2023 Ratifica D.C.C. n. 64 del 27/07/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 146.981,75
D.S. n. 09 del 08/06/2023	Prelievo fondo soccombenze	€ 4.248,44
D.S. n. 10 del 08/06/2023	Prelievo fondo soccombenze	€ 5.000,00
D.S. n. 12 del 22/06/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 1.100,00
D.S. n. 14 del 07/07/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 15.670,78
D.S. n. 15 del 18/07/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 600,00

D.S. n. 18 del 01/09/2023	Prelievo fondo soccombenze	€ 8.257,60
D.G.M. n. 157 del 05/09/2023 Ratifica D.C.C. n. 100 del 16/10/2023	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 1.099.775,63
D.G.M. n. 164 del 08/09/2023 (da ratificare alla data della presente)	Art. 175, Comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 130.000,00
D.S. n. 19 del 11/09/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 600,00
D.S. n. 21 del 21/09/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 3.500,00
D.S. n. 22 del 28/09/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 700,00
D.C.C. n. 101 del 16/10/2023	Art. 175, Comma 3, lettera A) del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 5.000.000,00
D.C.C. n. 102 del 16/10/2023	Art. 175, Comma 3, lettera A) del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 200.209,06
D.C.C. n. 103 del 16/10/2023	Art. 175, Comma 3, lettera A) del D.Lgs. N. 267/2000, Art. 15, Comma 4-Bis, D.L. N. 77/2021	€ 733.204,08
D.S. n. 23 del 11/10/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 20.930,37
D.S. n. 25 del 25/10/2023	Prelievo fondo di riserva	€ 4.408,91

### **I) Riaccertamento ordinario e costituzione e/o variazione Fondo Pluriennale Vincolato**

A seguito del riaccertamento ordinario 2022 è stato costituito il FPV da destinare alla copertura delle reimputazioni effettuate nell'esercizio 2023. Di seguito si fornisce la relativa composizione:

#### **Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in Bilancio di Previsione 2023-2025**

		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
ENTRATA				
Parte corrente	€ 1.744.009,22	€ 0,00	€ 0,00	
Parte capitale	€ 2.499.687,19	€ 0,00	€ 0,00	
Parte attività finanziarie				
TOTALE	€ 4.243.696,41	€ 0,00	€ 0,00	
SPESA				
Parte corrente	€ 0,00			
Parte capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Parte attività finanziarie				
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

**m) Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

**Fondo garanzia debiti commerciali**

La legge 160/2019 al comma 854 ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021 le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

- se pur rispettando la riduzione del 10% presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 giorni piuttosto che 60 giorni nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862 il Fondo garanzia debiti commerciali dovrà essere previsto per un importo pari a:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Accertato che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC rilevati alla data del 31/12/2022 gli indicatori per l'esercizio 2022 presentano i seguenti valori:

- *debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2022): € 178.396,46;*
- *totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2022): 10,22mln €*
- *indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: 7 gg.*

Rilevato che:

- *il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2022), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- *l'ente ha, tuttavia, un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di 7 gg..*

Con delibera di G. C. n. 26 del 28/02/2023, ratificata dal Consiglio Comunale in data 31/03/2023, con delibera n.31, si è provveduto, in esercizio provvisorio, all'accantonamento a FGDC mediante variazione del bilancio 2022/2024, annualità 2023, per un importo di € 45.168,56.

Pertanto, nella redazione del bilancio 2023/2025, si è operato l'adeguamento del FGDC agli stanziamenti del bilancio stesso e l'accantonamento per nell'annualità 2023 è il seguente:

SEZIONE C	
Quota accantonamento	
Totale stanziamenti	€ 8.429.260,02
quota da accantonare	
	€ 84.292,60


Si precisa che il FGDC è stato calcolato nella misura del 1% della spesa del Titolo I, Macroaggregato 3, con esclusione delle spese che trovano specifico finanziamento in:

- art. 208 codice della strada;
- destinazione (imposta di soggiorno, TARI, servizio idrico, TPL, TRASFERIMENTO DALLO STATO EX ART. 1 COMMA 172 L. 234/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 - Asili nido, Servizio di gestione impianti di P.I. Enel Sole finanziato da Capitale Privato, Piscina comunale, gestione della piscina comunale e completamento tramite fornitura e servizi finanziato da Capitale Privato, TRASFERIMENTO DALLO STATO EX ART. 1 COMMA 174 L. 234/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 - Trasporto scolastico disabili, TRASFERIMENTO DALLO STATO EX ART.13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione alunni con disabilità).

Si rinvia, per ogni altra informazione, agli allegati al bilancio di previsione finanziario e al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025.

Addì, **27/10/2023**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

  
dott.ssa G.M. C. Galanti